

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, ZANNIER, DONATI, BERLANDA, STIRATI,
LIMONI, POËT, MORINO e ROSATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1967

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641,
relativa all'edilizia scolastica e universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1967, n. 641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1967, concernente nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971, prevede la costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali, da eseguire in base a programmi quinquennali.

La legge stessa istituisce nuovi organi e uffici per l'esecuzione dei citati programmi, per la cui formazione vengono previste nuove e particolari procedure intese a una rapida realizzazione dei programmi stessi, con la partecipazione attiva degli Enti interessati.

La legge in questione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha già cominciato a trovare pratica applicazione.

In sede di applicazione, peraltro, sono venute in evidenza alcune imperfezioni di carattere formale che si rende necessario eliminare, al fine di rendere completamente funzionale la nuova disciplina dettata in materia di edilizia scolastica e universitaria.

È stato predisposto, pertanto, il presente disegno di legge, inteso a introdurre i miglioramenti di cui sopra, e ad eliminare alcune evidenti imperfezioni di forma.

Con il disegno di legge medesimo, inoltre, si intende meglio soddisfare l'esigenza di carattere costituzionale del rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario nonché delle provincie di Trento e Bolzano, realizzando un più compiuto coordinamento dell'attività degli organi governativi e di quelli regionali.

Con l'articolo 1 vengono soppresse dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641 le parole « con voto consultivo ». La modifica suggerita è intesa a rendere effettiva, operativa, la partecipazione ai lavori del Comitato centrale per la edilizia scolastica, in occasione della discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio e di rispettiva competenza, dei Sovraintendenti scolastici e degli Assessori regionali alla pubblica istruzione, o in mancanza di questi ultimi dei rappresentanti dei Comitati regionali, e per la regione Trentino-Alto Adige degli assessori alla pubblica

istruzione delle province di Trento e Bolzano.

Per ragioni di parallelismo con quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, relativo alla composizione del citato Comitato centrale, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dispone che del Comitato regionale per l'edilizia scolastica fanno parte, per la regione Trentino-Alto Adige, anche gli assessori alla Pubblica istruzione delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 è inteso a eliminare un evidente anacoluto. Infatti la prima parte dell'articolo 11 — secondo comma — della più volte citata legge n. 641 ha come soggetto « il Ministro » e pertanto lo stesso soggetto sul piano grammaticale si pone anche per la seconda parte. La seconda parte ha, invece, come soggetto, sul piano logico, « Il Centro Studi ». E in tal senso si è provveduto ad apportare la necessaria modifica.

Con l'articolo 4 si provvede ad apportare una mera correzione materiale alla citazione dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, erroneamente indicato come il 5.

Con l'articolo 5 si provvede ad estendere alla scuola media, secondo le intenzioni del legislatore, tutte le disposizioni vigenti in materia di arredamento per le scuole elementari.

L'articolo 30 della più volte citata legge n. 641 prevede, infatti, l'estensione alla scuola media della facoltà, concessa al Ministro della pubblica istruzione, dagli articoli 119, 120 e 121 del Regolamento generale sulla istruzione secondaria, di erogare sussidi ai Comuni per l'acquisto di arredamento scolastico.

L'articolo stesso dispone, al secondo comma, che all'onere relativo si provvede anche con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per la fornitura di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto, ma una tale utilizzazione dei citati stanziamenti non è possibile, in quanto le due forme di intervento (sussidi e forniture) rientrano, secondo le norme della legge 1° marzo 1964, numero 62 sul bilancio dello Stato, in categorie diverse: nella categoria dei trasferimenti i sussidi, in quella degli investimenti le forniture.

Pertanto l'articolo 30, nell'attuale formulazione, non consente la fornitura dell'arredamento da parte del Ministero alla scuola media e la mancanza di questa forma di intervento va a principale detrimento delle scuole di minor consistenza, site nei Comuni più piccoli, notoriamente impossibilitati a provvedere con propri mezzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Partecipano ai lavori del Comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il Sovrintendente scolastico e l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, gli assessori alla pubblica istruzione delle provincie di Trento e Bolzano ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:

« Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del Comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro Studi mantiene rapporti con Istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle espe-

rienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 ».

Art. 5.

L'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« *(Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie)*

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dall'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi ».